

 Istituto Comprensivo Statale Manzoni Impastato					
	Istituto Comprensivo Statale “Manzoni Impastato” ad INDIRIZZO MUSICALE via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel./Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.edu.it				

I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO
 Prot. 0011557 del 26/10/2022
 II-2 (Uscita)

Al personale DOCENTE

Al D.S.G.A.

Al personale ATA

AREA RISERVATA DOCENTI E ATA

CIRCOLARE PERMANENTE

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE AI CONSIGLI DI CLASSE PER LA VIGILANZA ED EVENTUALI IRROGAZIONI DI SANZIONI DISCIPLINARI

PREMESSA

Con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta del 18.12.2007 è stato emanato il Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado.

Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n.1927, ad eccezione delle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta.

Come ricordato dal ministro dell'istruzione, l'inasprimento delle sanzioni, previste dal nuovo regolamento per gravi episodi, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

La scuola, infatti, luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, l'istituzione deputata all'insegnamento del rispetto delle regole di convivenza civile, del rispetto degli altrui diritti e dell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze disciplinari, ma anche educare e trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità .

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Con nota MIUR Prot n. 3602/P0 del 31.07.2008 espressamente si precisa che attraverso l'emanazione del nuovo regolamento *"Si è voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, **secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità**, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà."*

OBBLIGHI DI SERVIZIO E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Ciò premesso, preliminarmente giova richiamare gli obblighi di servizio e le responsabilità contrattuali di culpa in vigilando in capo a docenti e personale ATA che derivano dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale.

Gli obblighi di servizio scaturiscono dagli artt. 25, 26 e seguenti del CCNL.

La vigilanza sugli allievi è da considerare, evidentemente, proprio per la natura del contratto docente, tra gli obblighi di servizio imposti agli insegnanti.

A tal riguardo, come statuito dal CCNL, per tutelare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono obbligati a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi alunni.

L'obbligo di vigilanza grava, pertanto, sul personale docente e nei limiti fissati dalle specifiche norme contrattuali, anche sul personale ATA (ex art. 36, comma 2, lett. d) CCNL 1999).

La responsabilità per la violazione al succitato obbligo di vigilanza in capo a docenti e personale ATA è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Nello specifico, l'art.2047 del Codice Civile prevede che *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto"*.

L'art.2048 del Codice Civile recita invece che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nell'ipotesi di responsabilità discendente dagli ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si svincola, con tutte le dovute eccezioni giurisprudenziali e dottrinali, da una parte di tale responsabilità se riesce a provare (onere della prova) di non aver potuto impedire l'accadimento, provando, perciò, di aver posto in essere ogni possibile accorgimento collegato alla vigilanza sugli alunni e di averlo fatto responsabilmente nella misura dovuta, e che, nonostante l'osservanza di tale dovere con caratteristiche prescrittive e rafforzate, *"il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento"*.

FUNZIONE DOCENTE

Si ricorda che il comma 1 dell'art.25 del CCNL statuisce che *"1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione."*

Ne deriva che **l'azione educativa, così come l'azione didattica**, di inserisce nel complesso processo insegnamento/apprendimento ed **essendo questa per sua natura espressione della stessa funzione docente, non può essere delegata ad altri.**

Il docente, in quanto educatore, dovrà adottare strategie di intervento mirate per un'adeguata gestione del gruppo classe, gestione dei singoli studenti e delle relazioni con gli adulti e tra pari. È, dunque, compito del docente trovare idonee strategie finalizzate alla gestione delle dinamiche di classe e delle particolari situazioni comportamentali che di volta in volta potrebbero verificarsi.

AZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Laddove, malgrado i docenti attivino azioni educative finalizzate alla cittadinanza e al rispetto delle regole civili condivise, si verificano episodi censurabili che il docente riesca a dimostrare di non avere potuto impedire, **il consiglio di classe è competente** per l'attivazione della procedura dell'azione disciplinare come di seguito indicato.

In caso di grave mancanza disciplinare di un allievo – così come previsto dalla normativa vigente – **il Coordinatore** di classe, sentiti i docenti del consiglio di classe, redige una relazione sommaria dei fatti accaduti e richiede al Dirigente Scolastico la convocazione di una seduta straordinaria del consiglio di classe.

Circa le sanzioni disciplinari da comminare l'art. 4, comma 6 del DPR 249/98 specifica che:

- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe;
- le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Si sottolinea che la procedura di irrogazione di sanzioni disciplinari attiva un procedimento amministrativo e pertanto richiede l'attivazione di fasi procedurali e verbalizzazione rispondente ai dettami di cui alla legge 241/1990.

Il Consiglio di Classe che delibera in materia disciplinare, deve essere convocato nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti da sanzionare ed i rispettivi genitori ed i rappresentanti dei genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

I rappresentanti dei genitori hanno diritto ad esprimersi durante il dibattito nonché di voto al pari dei docenti.

Pertanto, dovranno essere convocati e presenti :

- Il coordinatore di classe
- I docenti del consiglio di classe
- Lo studente e i suoi genitori/tutori
- I rappresentanti di classe dei genitori regolarmente eletti
- I rappresentanti di classe degli allievi (nella scuola secondaria di II grado)

È riconosciuto allo studente (e ai genitori/tutori) il diritto alla trasparenza delle procedure relative alla erogazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità seguenti:

1. l'infrazione disciplinare dovrà essere contestata allo studente in modo chiaro e specifico in relazione al fatto commesso;

2. prima della decisione sull'eventuale provvedimento disciplinare lo studente dovrà essere ascoltato e dovranno essere adeguatamente valutati eventuali elementi a sua discolta;
3. il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato adeguatamente, avere finalità formative ed educative e scaturire da ampia e articolata discussione dell'assemblea convocata.

Il consiglio di classe si svolge in tre distinte fasi:

- fase aperta con la partecipazione di tutte le componenti, degli alunni da sanzionare e dei loro genitori, durante la quale si esplicitano l'accaduto e le motivazioni dell'adunanza. In questa fase lo studente ed i genitori hanno diritto al contraddittorio.
- fase chiusa con le sole componenti del consiglio di classe per assumere la relativa delibera (o delibere nel caso di più alunni)
- successiva fase aperta, con la presenza di tutti i convocati per socializzare le delibere adottate;
- infine il coordinatore provvederà a redigere il verbale della seduta e le lettere da protocollare e notificare alle famiglie.

Una volta terminata la procedura di deliberazione, il coordinatore di classe redigerà il verbale indicando le fasi dell'adunanza, le delibere adottate indicando i nomi dei membri favorevoli e dei contrari.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla necessità della motivazione (ex art.3 e art.21 Legge 241/1990).

La sanzione disciplinare riportata nel verbale, infatti, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) .

In ogni caso, la motivazione non deve soltanto "essere presente", bensì deve essere anche sufficiente, congrua e coerente.

Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Al fine di rendere più agevole la procedura da attivare ed evitare errori formali, sono stati predisposti format sulla modalità di convocazione, verbale del consiglio di classe, modalità di comunicazione alle famiglie, a disposizione dei coordinatori di classe.

L'ORGANO DI GARANZIA

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale organismo è disciplinato dal regolamento interno di istituto.

RESPONSABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Giova ricordare che le singole posizioni assunte all'interno degli organi collegiali, nonché l'andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate all'esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi (segreto d'ufficio).

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Una volta che la decisione è stata assunta, assume il carattere della collegialità.

Ai sensi dell'art.1 della L. 20/1994 *"Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole"*.

FUNZIONE EDUCATIVA NON PUNITIVA

GRADUALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Come previsto dal testo letterale del D.P.R. 235/2007 e dalla funzione docente di cui al CCNL, gli insegnanti dovrebbero limitare l'uso di strategie di tipo coercitivo e incrementare invece strategie di tipo **democratico e partecipativo** facilitando, in questo modo lo sviluppo di un buon grado di **responsabilità** negli studenti e una maggiore attenzione al loro lavoro **scolastico per attivare comportamenti di cittadinanza responsabile**.

Ed infatti obiettivo l'azione educativa non consiste nella previsione di sanzioni per rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, nella realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. In tal senso, lo Statuto delle studentesse e degli studenti tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di **recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 comma 2).

Pertanto, come previsto dal regolamento d'istituto, i docenti potranno individuare le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

In particolari casi, il consiglio di classe potrebbe anche adottare, di concerto con le famiglie e con il terzo settore, un piano didattico personalizzato che mira a coprire le lacune educative. Infatti il PDP non può essere inteso come una mera esplicitazione di strumenti compensativi/dispensativi, esso può anche includere progettazioni educative-didattiche calibrate sulle competenze di cittadinanza attese in uscita.

Le norme introdotte dal D.P.R. 235/2007 però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**. (Art.4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

La ratio della disciplina sui procedimenti disciplinari, dunque, è quella di offrire alla scuola strumenti concreti, di carattere sia educativo (prioritariamente) che sanzionatorio, per far comprendere ai giovani il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti, violenti o di

sopraffazione aggressività e considerato infine che l'inasprimento delle sanzioni per fatti gravi o gravissimi si in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale

FUNZIONE DI CONTROLLO E GARANZIA DEL DS

Come specificato, ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il coordinatore di classe dovrà tempestivamente (subito dopo il verificarsi dell'evento) informare il dirigente scolastico il quale, a sua volta, provvederà alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p..

Il dirigente scolastico ha compiti specifici di natura organizzativa, di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico e di custodia (ex art. 25 d. lgs. n.165/2001). Non rientra tra i compiti del dirigente la vigilanza sugli alunni, nei confronti dei quali si pone come garante.

Infine, si ricorda che il dirigente scolastico svolge una funzione di **controllo** sull'attività del personale, sulla vigilanza in servizio e sulle azioni del personale scolastico e funzione di **garanzia**, assicurando il regolare svolgimento del servizio, e garantendo agli studenti che siano individuati ed attivati percorsi formativi e iniziative per consentire a tutti gli alunni di raggiungere il successo formativo.

Palermo, 26.10.2022



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela MIRABILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93